Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.47-2023/T

L'IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TRUST E IL RECEPIMENTO DELL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - REGIMI AGEVOLATI ED ESENZIONI

di Adriano Pischetola

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 1 febbraio 2023)

Abstract

Lo Studio si prefigge lo scopo, muovendo le mosse dall'analisi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/E del 20 ottobre 2022, di dare rilievo a quella che risulta - in esito al recepimento dell'orientamento ormai consolidato della Cassazione - l'acquisizione ideologica più importante e foriera di notevoli conseguenze sul piano fiscale, costituita dalla riconosciuta rilevanza della sola 'attribuzione' dei beni e diritti in trust e dalla constatazione che 'la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro'. Segnatamente vengono svolte riflessioni, con riferimento all'atto di dotazione, in ordine alle eventuali esenzioni e/o agevolazioni spettanti (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, e alla eventuale decadenza del disponente dalle agevolazioni "prima casa" dal medesimo richieste; nonché, con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in ordine alla (ritenuta) inapplicabilità della regola 'prezzo- valore' e di agevolazioni per le persone fisiche. Giustappunto in ordine alla inapplicabilità della detta regola vengono svolgono considerazioni critiche finalizzate a verificare, al contrario, i margini di una sua plausibile applicazione agli acquisti operati dal trustee, persona fisica, non realizzati nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, anche grazie al conforto in tal senso offerto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Sommario: 1. Una premessa. 2. Il quadro di riferimento – Evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale. 3. Il recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione. 4. Esenzioni ed agevolazioni: A) Con riferimento all'atto di 'dotazione'; B) Con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in particolare inapplicabilità della regola 'prezzo- valore' e di agevolazioni per le persone fisiche. Riflessioni critiche.

1. Una premessa

La Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate, diramata a più di un anno di tempo dalla scadenza del termine (30 settembre 2021) entro il quale sarebbero dovute pervenire le osservazioni svolte nell'ambito della consultazione pubblica sollecitata dall'Agenzia stessa, - segnatamente con riferimento alla imposizione indiretta – tende al dichiarato scopo di recepire l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione finalizzato a deprivare di rilevanza imponibile –

ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione – la dotazione di beni e di diritti in trust, non dandosi luogo ad un 'effettivo trasferimento' e quindi ad un 'arricchimento' del o dei beneficiari[1].

La circostanza, invece, che determina l'applicazione del trattamento tributario rapportato alla effettiva rilevanza patrimoniale del programma destinativo, viene individuata correttamente nell'attribuzione dei beni e diritti vincolati in trust, e quindi in un avvenimento di regola postumo rispetto a quello della istituzione e dotazione patrimoniale. Ciò non ostante tra le pieghe del documento di prassi si profila comunque un'ipotesi eccentrica rispetto al principio della tassazione postuma e ad esso derogatoria, e della quale l'interprete dovrà tenere debito conto nell'approccio ad un istituto negoziale multiforme e variamente modulabile come il trust.

La Circolare infine si espone ad una serie di considerazioni che verranno via via precisate nel prosieguo di questo contributo, afferenti svariate materie e tematiche affrontate nel documento di prassi e al cui cospetto s'impone un'attenta e meditata riflessione da parte dell'interprete.

2. Il quadro di riferimento – Evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale.

Il documento di prassi n.34/2022, nel ricostruire il quadro normativo (con le relative coordinate in cui si articola[2] ed) entro il quale s'inscrive la fattispecie di che si tratta, nonché nel richiamare alcuni passaggi dei documenti già emessi dall'Agenzia precedentemente[3], mette in evidenza da un lato come quel medesimo quadro - a suo giudizio - induca a confermare l'ascrivibilità della fattispecie stessa nel *genus* più ampio dei 'vincoli di destinazione', e dall'altro come – segnatamente nei precedenti documenti – sia stata la preminente valorizzazione della (ritenuta) "unica causa fiduciaria" del trust a fondare il convincimento della necessità di un'immediata imposizione già al momento della produzione del mero effetto segregativo e al contrario della irrilevanza fiscale della vera e propria attribuzione di beni e diritti al o ai beneficiari, intesa come attuazione finale e compimento del programma destinativo. Tale considerazione della 'unicità causale' peraltro è risultata poi in qualche modo diacronicamente scalfita rispetto ai documenti di prassi originari. Prova ne sia che già con Risoluzione n.110/E del 23 aprile 2009 viene depotenziato il carattere monolitico di siffatta valutazione sostenendo che "l'istituto del trust può essere utilizzato per una molteplicità di scopi" e che pertanto ciò "impedisce a priori categorizzazioni assolute e qualsiasi proposta interpretativa unitaria". E in effetti pare condivisibile quanto emerge dal contesto della medesima Circolare n.34 ove si sottolinea la necessità di esaminare piuttosto le singole clausole del regolamento istitutivo del trust per poterne ricavare riferimenti più precisi in ordine ai presupposti della imposizione che non, pertanto, l'astratta causa indiscriminatamente rinvenibile.

[1] Le prime note di commento alla circolare n.34/2022 sono reperibili nella segnalazione riportata su CNN Notizie del 21.10.2022 n. 194 "*Dall'Agenzia delle Entrate gli attesi chiarimenti sul regime fiscale del trust*"

[2] Art. 2 commi da 47 a 49 del d.l. 3 ottobre 2006 n.262 convertito in legge n.286 del 24 novembre 2006

[3] Si fa riferimento espresso alle Circolari n.48/E del 6 agosto 2007 e n.3/E del 22 gennaio 2008; nello stesso ordine di idee già espresso nelle dette circolari, v. anche Risposta ad interpello n. 371 del 10 settembre 2019 per la quale " al conferimento di beni in "trust" deve essere applicata l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario".

Il documento 'de quo' poi - con preciso riferimento alla tematica della plausibile applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale all'apporto di beni e diritti in trust - dà atto del percorso perseguito dalla Giurisprudenza di legittimità, e della tortuosità del medesimo, rievocando dapprima le ordinanze[4] originariamente incentrate sull'applicabilità della detta imposta in considerazione della rilevanza a siffatti fini della costituzione del vincolo 'in sé': una sorta di rilevanza 'diretta' del vincolo segregativo, autonoma e non connessa ad un pregiudiziale trasferimento di beni e diritti. Sottolinea poi il trapasso graduale e successivo ad un orientamento in parte diverso[5] - ancorché (ritenuto) non univoco e inidoneo ad elaborare motivazioni risolutive in un senso o in un altro - e infine dà riscontro dell'approdo definitivo verso posizioni concettuali (divenute nel tempo) consolidate e coerenti con una valorizzazione dell'unico ed effettivo presupposto dell'imposta al vaglio, rappresentato dal 'reale arricchimento del beneficiario' e con abbandono della tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto d'imposta [6].

3. Il recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione.

Ciò che corre l'obbligo di precisare è che il dichiarato recepimento dell'orientamento più recente della Corte di Cassazione da parte dell'A.F. nel documento di prassi n.34/2022 - oltre che comportare il superamento delle indicazioni fornite con i documenti di prassi pregressi - si fonda su di un principio tanto importante quanto foriero di notevoli ripercussioni sul piano fiscale, e cioè che 'la dotazione di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro'[7]. Detta dotazione non comporta infatti un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, che al contrario discende solo dall'attribuzione dei beni vincolati in trust e quindi dal compimento e realizzazione del progetto destinativo elaborato dal disponente nella istituzione del vincolo segregativo. Il che induce a ritenere, secondo il documento di prassi, l'applicabilità sia all'atto di istituzione del trust quanto all'atto di dotazione dell'imposta di registro in misura fissa di cui all'art. 11 della Tariffa Parte prima allegata al DPR n.131/86: conclusione questa che peraltro sembra non essere perfettamente in linea con la caratterizzazione del rapporto giuridico complesso rappresentato dal trust e definito dall'estensore stesso quale donazione "a formazione progressiva"[8]. Se infatti di donazione di tal fatta si tratta, allora anche gli atti, per così dire, 'preparatori' della vera e propria attribuzione al o ai beneficiari finali (rappresentati dall'atto di istituzione e di dotazione) si inscriverebbero in un'unica sequenza negoziale complessa imponibile solo con i criteri dell'imposta di donazione e successione, senza

[4] N.ri 3735 e 3737 del 24 febbraio 2015 e n.ro 3886 del 25 febbraio 2015 : nonché 18 marzo 2015 n.5322 e sentenza 7 marzo 2016 n.4482

[5] Orientamento per il quale si intravedeva una sorta di incrinamento della rigidità delle posizioni iniziali, invocando la necessità di una 'ragionevole discrezionalità' e scongiurando il rischio dell'adozione di soluzioni arbitrarie

[6] Vengono menzionate espressamente Cass. 30 maggio 2018 n.13626; nonché 30 ottobre 2020 nn.24153 e 24154; ma in effetti - specie nei trascorsi più recenti - numerose sono state le prese di posizione conformi a questo mutato orientamento da parte della Giurisprudenza di legittimità (v. le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003; 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di trust; nonché ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819 e sentenza 30 marzo 2021, n. 871)

[7] Per un'applicazione pratica di tale principio nell'ambito della successione di un soggetto 'disponente' - sia pure a fronte di un trust considerato 'interposto' ai fini fiscali ai sensi dell'art. 37, comma 3 del TUIR- cfr. Risposta ad interpello n.359 del 4 luglio 2022 ove viene recepito il principio enunciato nel testo.

[8] Cfr. §§ 4.4.5 e 4.5 della Circolare n.34

dare alcun ingresso all'applicazione dell'imposta di registro, sia pure in misura fissa[9]. Al contrario, in mancanza di una sicura colorazione in senso liberale del progetto destinativo (si pensi ai cd. "trust di scopo" o ai trust liquidatori e 'di garanzia'), troverebbe verosimile giustificazione l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa tanto all'atto di istituzione quanto a quello di dotazione[10] e nel momento in cui tali atti risultano posti in essere, in quanto manca in tali ipotesi la consequenzialità aggregante che è data, nella fattispecie con finalità liberale, dalla definitiva attribuzione a favore del o dei beneficiari.

E allora "per far quadrare il cerchio" va qui osservato che gli atti istitutivo e di dotazione andrebbero piuttosto qualificati come atti eccentrici, ancorché strumentali, rispetto all' "evento donativo" riguardato in sé e di cui pure la circolare argomenta la 'formazione progressiva', e che anzi dovrebbe esserne messa in evidenza la natura quali atti 'non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale', il che solo ne potrebbe giustificare la soggezione all'imposta di registro in misura fissa ex citato art. 11 della Tariffa.

Va inoltre rimarcato che risulta giustificata e legittima (oltre che consentita) l'applicazione di una sola imposta in misura fissa all'atto che contenesse tanto la volontà istitutiva del trust quanto quella dispositiva dei beni e diritti con affidamento al trustee. Si tratta infatti di segmenti negoziali che concorrono a realizzare in via strumentale l'unico progetto destinativo del *settlor,* privi, come si argomentava, di autonoma rilevanza patrimoniale fiscalmente rilevante e finalizzati entrambi all'attuazione di quel medesimo progetto.

4. Esenzioni ed agevolazioni

A) Con riferimento all'atto di 'dotazione'

Corollario della riconosciuta rilevanza fiscale alla sola 'attribuzione' dei beni e diritti in trust è il convincimento - *expressis verbis* - dell'estensore della Circolare n.34 della possibilità di riconoscere eventuali esenzioni e/o agevolazioni (non al trustee, ma) ai beneficiari, ovviamente se ne ricorrano i presupposti, ivi comprese le agevolazioni 'prima casa' recate dall'art. 69 comma 3 della legge 21 novembre n.342, in materia di imposte ipotecaria e catastale (per le quali ultime si sottolinea la necessità dell'apposita dichiarazione di possidenza dei relativi requisiti resa nell'atto di attribuzione da parte del beneficiario)[11]. La precisazione fatta dall'estensore non è di trascurabile rilevanza, anzi denota un ripensamento in senso migliorativo delle conclusioni cui l'A.F. è pervenuta in precedenti documenti di prassi. Basti qui ricordare come nella Circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, par. 8.2, essa aveva chiarito che tale agevolazione è applicabile ai trasferimenti «della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti

[9] Cfr Circolare n.44/E del 7 ottobre 2011 per la quale, come è noto, dall'art. 25 del TUR "si desume, a contrario, che gli atti di donazione, caratterizzati dalla gratuità dell'attribuzione, devono essere interessati unicamente dall'imposta sulle successioni e donazioni anche in fase di registrazione. In definitiva, dal citato articolo 25 è possibile ricavare un principio generale di alternatività tra l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni".

[10] Conforme la circolare n.34 al § 4.7. p.44

[11] È da ritenere, a tale proposito, che trovino applicazione le regole applicative espresse dall'Agenzia nella Circolare n. 44/E del 7 maggio 2001, per cui:

(a) un solo beneficiario e un solo immobile: l'agevolazione spetta se il beneficiario possiede i requisiti e rende le dichiarazioni;

(b) un solo beneficiario e più immobili: l'agevolazione spetta solo per uno degli immobili interessati e relative pertinenze;

(c) più beneficiari e un solo immobile: è sufficiente che almeno uno dei beneficiari possegga i requisiti e renda la dichiarazione, per cui l'agevolazione si stenderà agli altri beneficiari;

(d) più beneficiari e più immobili: l'agevolazione spetterà a tutti i beneficiari che siano in possesso dei requisiti ma limitatamente a un immobile ciascuno.

immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni" e che «il predetto articolo 69, commi 3 e 4, reca una norma speciale agevolativa non suscettibile di interpretazione estensiva, *che, quindi, non è applicabile agli atti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione non espressamente contemplati dalla norma stessa*»[12].

Viene ulteriormente precisato[13] che in relazione alle norme di esenzione o di agevolazione fruite dal beneficiario in sede di attribuzione, che prevedano il mantenimento di determinati requisiti per un dato lasso temporale, il termine iniziale decorre dall'attribuzione medesima.

Tale ultima affermazione però pare collidere con quanto la medesima A.F. ebbe a sostenere nella Risoluzione del 23 aprile 2009, n. 110/E[14] in riferimento alla speciale esenzione disciplinata dal comma 4-ter art. 3 del T.U. n.346/90 (in materia di trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, confluiti in trust). Ivi si precisò che la condizione, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, costituita dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa o della detenzione del controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni), deve ritenersi soddisfatta in relazione al solo trustee e non anche in relazione al o ai beneficiari[15]. E non pare che la circolare n.34, al riguardo, abbia potuto o voluto superare i contenuti della menzionata Risoluzione, come invece ha fatto con riferimento ai pregressi documenti di prassi esplicitamente richiamati.

Orbene, se - come ritiene la Circolare n.34 e sia pure in controtendenza rispetto a quanto affermato nella citata risoluzione n.110/2009 - i requisiti devono sussistere alla data del trasferimento ai beneficiari e la dichiarazione di impegno a detenere il controllo deve essere resa dai beneficiari, nel caso in cui il disponente intesti al trustee una partecipazione di controllo in una società di capitali, per fruire dell'agevolazione il trustee dovrebbe di fatto non alienare la partecipazione non per il termine di cinque anni, come richiesto dalla norma e chiarito dalla risoluzione n. 110, ma per un termine pari all'intera durata del trust.

[12] Anche nella risposta a interpello n. 525 pubblicata il 26 ottobre 2022 (quindi successivamente alla Circolare in commento) l'Agenzia ha poi ribadito che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa non risulta comunque applicabile agli "atti a titolo gratuito", posto che la norma di cui al citato art. 69 si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da "successioni o donazioni" e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Invece, nella Circolare n. 18 del 29 maggio 2013, par. 5.7 nel trattare del regime imponibile alla rinuncia abdicativa a titolo gratuito a diritti reali di godimento, l'Agenzia aveva affermato che «Ovviamente potrà usufruirsi dell'agevolazione 'prima casa' quando ne ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi». Pertanto quanto precisato ora nella circolare n.34/2022 sembra aver segnato una condivisibile apertura dell'Amministrazione all'applicazione delle agevolazioni di cui si scrive nel testo anche ad altri atti a titolo gratuito diversi dalla donazione.

[13] Vedi il § 4.4.6 della circolare n.34

[14] Di cui vedi relativa segnalazione (est. Susanna Cannizzaro) in CNN Notizie n.ro 85 del, 6 maggio *2009 "Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni conferite in trust non è soggetto all'imposta di successione e donazione ex art. 3, comma 4ter D.lgs 346/1990."*

[15] Segnatamente nella risoluzione citata l'Agenzia ha ritenuto che, nel caso di apporto in trust di partecipazioni di controllo di una società di capitali, le condizioni previste dalla norma esentativa sono soddisfatte qualora:
(a) il trust ha una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo (o dell'azienda);
(b) i beneficiari finali sono necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
(c) il trust non deve essere discrezionale o revocabile;
(d) **il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento** (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

Esiste però un diverso modo di intendere l'affermazione dell'Agenzia e renderla coerente con la regola della tassazione 'all'uscita'. Posto infatti che la tassazione dei trasferimenti ai beneficiari avviene al termine del trust (o alla data, anche anteriore, di attribuzione di beni patrimoniali), occorre ritenere, coerentemente con questa regola, che in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo di società di capitali in capo al trustee non debba essere resa alcuna dichiarazione e che, conseguentemente, in caso di alienazione infraquinquennale, non si incorra in alcuna decadenza. Alla data del trasferimento si verificherà l'esistenza dei requisiti e i beneficiari renderanno la dichiarazione nel caso in cui intendano usufruire dell'esenzione richiesta dall'art. 3 comma 4-ter del TUSD.

A ben vedere, e per rendere conciliabili esigenze di obiettiva equità sostanziale sul piano fiscale con la dichiarata rilevanza a fini impositivi del solo atto di attribuzione dei beni e diritti confluiti in trust a favore del o dei beneficiari finali, andrebbe operato un necessario distinguo con riferimento alla data in cui il trust è stato istituito e/o dotato, se anteriore o solo successiva alla emanazione della Circolare n.34. Ed invero, se tale data è anteriore, andrebbe tutelato il legittimo affidamento del contribuente nella vigenza della regola che era stata già contemplata dalla Risoluzione n.110/2009, e cioè che solo con riferimento al trustee sarebbe richiesta con carattere di necessità la dichiarazione d'impegno per il periodo quinquennale dell'esercizio dell'attività aziendale o della titolarità della partecipazione di controllo; diversamente, se la data sia posteriore, potrebbe ritenersi plausibile la posizione assunta dall'Agenzia nella circolare 34, in quanto sopraggiunta a modificare quella precedente e resa conoscibile ai contribuenti, ma, appunto, solo dalla data della sua concreta emanazione. Diversamente sembrerebbe gravemente violato il principio sancito dal comma 1 art. 10 della legge n.212/2000 rubricato proprio ' Tutela dell'affidamento e della buona fede', per cui "1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". E, peraltro, costituisce ormai 'ius receptum', anche nella Giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che siffatta tutela resti 'centrale' trovando "origine, non tanto - e non solo - nell'art. 10 dello Statuto del contribuente, che lo esplicita sul piano legislativo, quanto - e soprattutto - in principi costituzionali di portata generale (artt. 3, 23, 53, 97) richiamati dalla disciplina statutaria (art. 1), ed... immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ivi compresi quelli tributari in particolare…[costituendo] …uno dei fondamenti dello Stato di diritto, limitandone l'attività legislativa e amministrativa…"[16]

Inoltre - e stavolta con riferimento all'atto di dotazione infraquinquennale posto in essere dal disponente - la Circolare precisa che esso determina decadenza dalle eventuali agevolazioni 'prima casa' dal medesimo richieste (ai sensi della Nota II-bis art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n.131 del 1986) e ciò - si rileva - 'alla luce delle caratteristiche essenziali dell'istituto'. Ma al riguardo va precisato che tra tali caratteristiche essenziali, come si notava nella premessa, vi è proprio quella della 'neutralità' dell'atto di dotazione, tant'è che a fini fiscali assume rilevanza solo quello di attribuzione.

Come si concilia allora tale dichiarata 'neutralità' con l'effetto decadenziale di cui si legge nella circolare?

[16] V. Cass. ord. 9 gennaio 2019, n. 370

Pare doveroso all'uopo distinguere il mero effetto civilistico scaturente dal negozio di dotazione (che non può non implicare comunque un 'distacco' dei beni affidati al trustee rispetto alla sfera giuridica del disponente) dalla sua irrilevanza 'fiscale', ai fini dell'applicazione di un'indebita imposta proporzionale. Il concetto di 'neutralità va pertanto riferito a questo secondo aspetto del fenomeno, lasciando integro l'effetto dispositivo, che è inconfutabile e che anzi costituisce l'essenza stessa dell'atto di dotazione, quale atto propulsivo dell'intero procedimento negoziale finalizzato all'attuazione del progetto destinativo.

In tal senso va intesa la dichiarata assenza di un fenomeno traslativo pure sostenuta dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente ordinanza[17] per la quale «Secondo l'interpretazione più recente di questa Corte, a cui si intende dare continuità nel presente giudizio, in tema di trust, *il trasferimento del bene dal settlor al trustee* avviene a titolo gratuito e *non determina effetti traslativi,* poichè non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust». E aggiunge: «Difatti, la mancanza di un effetto traslativo "reale" - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi"».[18]

Pertanto l'assenza di una connotazione di stabilità e/o definitività nell'acquisto da parte del trustee non cancella il fatto in sè del trasferimento, che – ripetesi – è innegabile, pur non comportando, come la Circolare stessa si esprime in un altro passo[19], "trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta…e di effettivo incremento patrimoniale" a favore del medesimo.

Il che finisce per giustificare, in caso di dotazione infraquinquennale avente ad oggetto immobili pervenuti al disponente con i benefici della 'prima casa', la deriva decadenziale di cui si diceva innanzi.

B) Con riferimento agli acquisti da parte del trustee, in particolare inapplicabilità della regola 'prezzo- valore' e di agevolazioni per le persone fisiche

Inoltre nella circolare n.34 viene esclusa 'in via generale' la possibilità - con riferimento agli acquisti a titolo oneroso effettuati dal trustee durante la vita del trust - di applicazione della regola del 'prezzo-valore' di cui all'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e delle agevolazioni previste per le persone fisiche. Non risulta alcuna motivazione espressa ed esplicita a sostegno di siffatta esclusione e l'interprete sarebbe indotto a pensare che essa possa dipendere, nel presumibile convincimento dell'estensore, dal fatto che gli atti compiuti dal trustee durante la vita del trust (data la separatezza del patrimonio personale del trustee e *il trust fund* e quindi in

[17] Cass. 20 giugno 2002, n. 19747

[18] Senza considerare che, per ipotesi, i beni e i diritti in trust - prima della definitiva attribuzione al o ai beneficiari - possono anche ritornare nella disponibilità del medesimo disponente, soprattutto in caso di impossibile attuazione del progetto destinativo e di retrocessione dei beni e diritti stessi, quale che ne sia la causa.

[19] Vedi §4.2

considerazione della strumentalità che tali atti assumono solo in funzione del perseguimento ed attuazione del progetto destinativo) non possano ritenersi riferibili alla 'persona' del trustee e richiedano la possidenza di particolari requisiti soggettivi, riferibili semmai al o ai beneficiari (ed oggetto di eventuale dichiarazione in tal senso da parte degli stessi), beneficiari che in genere non sono parti degli atti stipulati dal trustee.

Ma a ben riflettere la possibilità applicativa della detta regola del 'prezzo-valore' - che non esige di rendere dichiarazioni di possidenza di particolari requisiti soggettivi, se non la richiesta di applicazione della regola stessa - non pare sia improponibile. Essa potrebbe trovare applicazione almeno in tutti quei casi in cui il trustee sia persona fisica che, in quanto trustee, non agisca nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, e la situazione sia dunque assimilabile a quella dell'acquirente persona fisica[20]. La strumentalità infatti dell'acquisto operato dal trustee non stride con l'operatività del meccanismo di forfetizzazione della base imponibile (nel che si sostanzia la regola del 'prezzo-valore') e non pare revocabile in dubbio che la 'ratio legis' sottesa al fondamento di tale regola (in primis, la possibilità di prevenire possibili contenziosi con l'A.F. circa la congruità del prezzo dichiarato, così come quella di ridurre se non escludere il rischio di esposizione di corrispettivi o valori non rispondenti alla realtà al fine di lucrarne un indebito risparmio d'imposta[21]) possa trovare piana attuazione e realizzazione anche con riferimento ad un acquisto a titolo oneroso operato da un trustee persona fisica che non eserciti alcuna attività d'impresa o professionale[22].

Si potrebbe altresì sostenere che la posizione restrittiva assunta in materia dalla Circolare n.34 sia assunta in considerazione del fatto che il trust, dal punto di vista fiscale, ha soggettività tributaria, estensibile a tutti gli ambiti impositivi. Ma l'argomentazione è fallace. La Corte di cassazione, in varie pronunce, ha affermato in primo luogo che il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione, escludendo la soggettività del trust sul piano civilistico. Ma la stessa Corte ha anche escluso che la soggettività tributaria del trust prevista dall'art. 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di imposte dirette possa essere estesa ad ambiti impositivi diversi (tra cui quello delle imposte indirette) in assenza di un intervento legislativo. In particolare, nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 16 febbraio 2021, n. 3986 si legge che: «È infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri

[20] Con riferimento alla problematica in oggetto sia consentito il richiamo a "*Il trust alla prova dei regimi fiscali riferiti a persone fisiche*" di Thomas Tassani, Adriano Pischetola, Raffaele Lupi, in "*Dialoghi Tributari*" n.2/2011, 193 ss.

[21] Sia consentito sulla tematica il richiamo allo Studio n.133-2015/T CNN dell'11 settembre 2005 *"Analisi ed interpretazione evolutiva della regola "prezzo-valore": dalla forma alla "sostanza"*, (est. PISCHETOLA A.) in CNN Notizie del 30 ottobre 2015

[22] Sulla questione specifica **v. sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.3073 del 9 febbraio 2021 per la quale la regola del prezzo-valore potrebbe trovare applicazione anche nell'ipotesi di acquisto a titolo oneroso da parte di un trustee persona fisica…** "non puo' negarsi la sussistenza … del requisito soggettivo del trasferimento tra "persone fisiche" … l'esclusione di qualsivoglia interferenza soggettiva del trust in quanto tale e, per contro, …l'affermazione della partecipazione personale all'atto dell'acquirente (OMISSIS), ancorche' questi abbia poi speso in esso la propria veste di trustee, e dichiarato di voler assegnare l'immobile da lui acquistato al neo-costituito trust familiare. Va d'altra parte osservato che, da un punto di vista strettamente soggettivo, l'acquisto si dovrebbe considerare come realizzato da "persona fisica" quand'anche …esso fosse direttamente riferibile al trust ed alla sua dotazione…".

tributi. Questa tesi appare difatti contrastare con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad un'organizzazione priva di personalità giuridica»[23].
Il disconoscimento di alcuna soggettività tributaria del trust nell'ambito delle imposte indirette[24] è pertanto argomento incontestabile e nel contempo indicativo del fatto che tale soggettività vada raccordata alla figura del trustee in quanto tale. Parimenti e in prospettiva speculare non potrebbero essere così negate al medesimo – laddove ne ricorrano i requisiti – tutte quelle modalità, modulazioni o misure applicative del procedimento di liquidazione impositiva stabilite in generale dall'ordinamento con riferimento al soggetto passivo dei connessi tributi.

D'altra parte, pare incontrovertibile che l'acquisto operato dal trustee è comunque un fatto giuridicamente rilevante connesso con un trasferimento posto in essere a suo favore, che l'acquisizione di diritti e l'assunzione di obblighi da parte del trustee, pur essendo strumentali all'attuazione del trust, sono effettive, che l'acquisto operato dal trustee è un acquisto bensì finalizzato e quindi "funzionale", ma pur sempre un 'acquisto'.

Altro è infatti il regime di responsabilità e di 'segregazione' dei beni confluiti nel 'trust fund', altro è la negazione del fatto che, sia pure in relazione a quella massa distinta dei beni che lo costituisce, come la definisce l'art. 2 della Convenzione dell'Aja, non si configuri un acquisto da parte del trustee, eventualmente quale 'persona fisica'.

Tra l'altro, in ipotesi di mancata devoluzione a favore dei beneficiari finali quale che ne sia la causa, l'intero progetto negoziale perseguito dal disponente potrebbe non compiersi e non perfezionarsi con il previsto trasferimento dei beni stessi confluiti nel trust a favore dei primi.

Ciò ancor di più potrebbe far pensare ad una possibile applicazione della regola prezzo-valore nelle fattispecie traslative a favore del trustee, computando solo in riferimento al medesimo i presupposti ed i requisiti stabiliti per l'applicazione di quella regola.

Il che sembrerebbe vieppiù avvalorato in ipotesi di trust 'di scopo' (o 'purpose trust'), ove non figurano affatto beneficiari individuati o individuabili; ciò in quanto – in assenza della fase devolutiva dei beni costituiti in trust o a questo trasferiti durante la sua gestione a favore di terzi beneficiari finali – è ben possibile che quei beni debbano considerarsi definitivamente 'acquisiti' dal trustee, pur se affetti dal vincolo destinativo nascente dall'atto istitutivo del trust fino alla realizzazione dello scopo previsto.

Non pare nemmeno probante in senso contrario all'ammissibilità dell'applicazione della regola 'prezzo-valore' in relazione agli acquisti realizzati dal trustee persona fisica la circostanza che questi possa o debba essere considerato titolare di un 'ufficio', di una sorta di 'munus', il che impedirebbe in radice di risolvere i dubbi circa l'ammissibilità della detta regola basandosi, per così

[23] A conferma di ciò vedi anche Cass. 27 luglio 2020, n. 15988, resa in materia di IMU, la quale afferma che non essendo il trust persona giuridica (oltre che privo di soggettività) il soggetto passivo di tale imposta è il trustee
[24] Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.48/E del 6 agosto 2007 cit., si legge appunto che "è stata riconosciuta al trust un'autonoma soggettività tributaria rilevante [nda: solo] ai fini dell'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali"

dire, solo su considerazioni di tipo 'naturalistico'[25]. A ben vedere infatti l'esercizio di un ufficio non sembra possa impedire di per sé al suo titolare di valersi di una procedura di forfettizzazione della base imponibile dettata dal nostro ordinamento tributario allo scopo di far emergere dalle transazioni svolte da particolari soggetti (persone fisiche non agenti nell'esercizio di imprese o professioni) la effettiva rilevanza economica delle stesse (riducendo così il rischio di esposizione di corrispettivi o valori non rispondenti alla realtà), come quello di evitare inutili e defatiganti contenziosi con l'A.F.: scopi che per espressa scelta legislativa è stato ritenuto di perseguire solo con riferimento a transazioni di cui siano parti acquirenti persone fisiche, nella supposizione, forse, della possibilità di un più agevole controllo delle transazioni in cui invece intervengano soggetti, ancorché persone fisiche, esercenti un'impresa o una professione. Del resto, per analogia, se ci si trasferisca per un attimo sul piano del rapporto di un mandato ad acquistare un immobile senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), ove il mandatario agisce in nome proprio sia pure per conto del mandante, non pare revocabile in dubbio l'applicazione della regola prezzo-valore all'acquisto dal primo effettuato, laddove ne ricorrano i requisiti, ivi compreso quella della 'persona fisica' cui la regola si attaglia; anche qui, come nell'ambito del trust, il soggetto agente assolve ad un espresso incarico, assunto contrattualmente con il mandante, da espletare non nel proprio interesse, ed acquisisce la titolarità del bene acquistato solo in modo precario e funzionale, in quanto è tenuto a 'rimettere [al mandante] tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato' (ex art. 1713 c.c.). E nessuno potrebbe legittimamente escludere l'accesso del mandatario alla procedura innescata con la richiesta del 'prezzo-valore', senza, probabilmente, lamentare una violazione del principio di rango costituzionale di parità tra cittadini, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

[25] Vedi in tal senso MURITANO D. , "Prezzo valore" e acquisto immobiliare del trustee", in FP Fiscalità patrimoniale, 21 giugno 2021, reperibile sul web all'indirizzo https://www.fiscalitapatrimoniale.info/news/show/prezzo-valore-e-acquisto-immobiliare-del-trustee/20.